



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 18 del 17/06/2016

- 1) Le news di Giugno
- 2) Dichiarazioni IMU e TASI
- 3) Ambito applicativo delle nuove ipotesi di Reverse Charge
- 4) Data certa delle Poste Italiane
- 5) Nuova modalità rinuncia finanziamenti soci

1) Le news di Giugno

Si rammenta che dal 1°giugno 2016 la notifica delle cartelle esattoriali avverrà esclusivamente a mezzo mail PEC. Invitiamo pertanto i clienti dello studio a tenere costantemente monitorata la propria casella di mail PEC.

Studi di settore: comunicazioni di anomalia sul cassetto fiscale

L'Agenzia delle Entrate sta, in questi giorni, inviando ai contribuenti comunicazioni di anomalia nella compilazione degli studi di settore per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014. Il provvedimento definisce sessantadue diverse tipologie di anomalie riscontrate; grazie a questa nuova forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo ravvedimento operoso, beneficiando così della riduzione delle sanzioni, graduata secondo la tempestività delle correzioni. I contribuenti potranno fornire chiarimenti attraverso il software *Comunicazioni* 2016 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Rimborsi IVA per le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter

È stata estesa ai contribuenti che esercitano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di complemento relative ad edifici la modalità di rimborso Iva in via prioritaria (entro 3 mesi dalla richiesta) ai sensi dell'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972. Tale previsione consentirà di limitare il danno finanziario derivante dall'estensione del *reverse charge* a tali prestazioni di servizi.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

L'erogazione prioritaria dei rimborsi dell'eccedenza d'imposta detraibile si applicherà a partire dalla richiesta relativa al secondo trimestre dell'anno di imposta 2016, ma varrà anche in sede di compilazione dei successivi modelli TR e dichiarazioni Iva annuale.

Compilazione della domanda per la Sabatini-ter

A partire dal 2 maggio 2016 le imprese possono presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi mediante stipula di contratti di finanziamento o di leasing, a valere sulla nuova disciplina (c.d. Sabatini-ter), alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'Addendum alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI). L'impresa dovrà scaricare e compilare in formato elettronico l'Allegato 1 secondo le modalità riportate nella Guida alla compilazione della domanda e sottoscriverlo digitalmente.

Regime del Moss

L'Agenzia delle entrate ha illustrato la nuova disciplina Iva delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei rapporti B2C (business to consumer) entrata in vigore il 1° gennaio 2015, sia con riferimento al luogo di tassazione, sia negli aspetti procedurali, caratterizzati dall'apposito regime speciale facoltativo del mini sportello unico (Moss). Le prestazioni appena sopra descritte sono soggette ad Iva nel Paese in cui è stabilito il cliente/consumatore e con la possibilità da parte del prestatore di tali servizi di optare per il regime del citato sportello unico al fine di evitare di doversi identificare nei vari Paesi nei quali i clienti sono stabiliti.

La prassi si è, inoltre, soffermata sui rimborsi per gli acquisti effettuati in Italia da parte dei soggetti esteri che si avvalgono del regime del Moss in relazione alla richiamate prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. Per tali soggetti l'imposta è rimborsabile anche in difetto delle condizioni ordinariamente previste per i rimborsi a non residenti e quindi anche in assenza di operazioni attive in Italia o, per i soggetti extra UE, di un accordo di reciprocità.

Regolamento Sistri e abrogazione del D.M. 52/2011

L'8 giugno 2016 entrerà in vigore il nuovo regolamento riguardante l'ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti; tuttavia, sino all'approvazione delle procedure operative con i decreti previsti dal Ministero dell'ambiente, continueranno ad applicarsi le procedure indicate nel sito www.sistri.it.

Esenzione IMU per i terreni agricoli anche per i coadiuvanti dell'impresa familiare e per i soci della società agricola

L'esenzione IMU prevista in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) risulta operativa anche a favore dei coadiuvanti delle imprese familiari agricole. Medesima agevolazione risulta anche a favore dei soci di società agricola.

Soci coltivatori

Quando coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, costituiscono una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci continuano a coltivare direttamente beneficiano dell'esenzione IMU. Quanto appena descritto risulta valido anche per le società di persone, cooperative e di capitale a scopo consortile.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Familiari coadiuvanti

Risulta possibile applicare l'esenzione a favore dei terreni posseduti dai coadiuvanti, coltivati dall'impresa agricola il cui titolare è un familiare del coadiuvante stesso.

Al fine di poter usufruire dell'agevolazione devono sussistere due presupposti:

- Oggettivo. Ovvero il possesso e la coltivazione del fondo;
- Soggettivo. Qualifica di coltivatore diretto o IAP in capo al familiare stesso.

2) Dichiarazioni IMU e TASI

Entro il prossimo 30 giugno 2016 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'IMU e alla TASI e del modello Imu Tasi Enc.

La dichiarazione IMU andrà resa al comune entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o ha subito variazioni rilevanti in fatto di determinazione dell'imposta.

La dichiarazione andrà resa solo per gli immobili suscettibili a variazione del calcolo del tributo.

Nello specifico la dichiarazione dovrà essere presentata:

- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- Fabbricati di interesse storico/artistico;
- Fabbricati su cui è stata deliberata una riduzione dell'aliquota;
- Fabbricati merce invenduti;
- Terreni agricoli o edificabili su cui coltivatori diretti e IAP beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Per la dichiarazione TASI varrà il modello approvato ai fini IMU.

La dichiarazione Imu Tasi Enc relativa agli enti non commerciali ha come obiettivo quello di mostrare a ciascun comune di ubicazione gli immobili su cui il contribuente può far valere, interamente o parzialmente, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'art.7, lettera 1 del Decreto Legislativo 504/1992.

I modelli Enc, diversamente da quelli enunciati in precedenza, devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

3) Ambito applicativo delle nuove ipotesi di Reverse Charge

Lo scorso 2 maggio sono state introdotte dal Decreto Legislativo 24/2016 novità in materia di *reverse charge*. Si tratta delle cessioni di:

- Console da gioco;
- Tablet PC;
- Laptop.

Per poter accedere all'inversione contabile, tuttavia, la cessione dovrà avvenire prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Con riferimento al preciso ambito di applicazione della nuova previsione recata dalla lettera c) del comma 6 dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, si attendevano gli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, che sono giunti di recente con la circolare n. 21/E del 25 maggio scorso.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Il citato documento di prassi precisa, dunque, che “l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, lettera c), D.P.R. 633/1972, trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, analogamente a quanto già precisato dalla scrivente con la circolare n. 59/E/ 2010 e la risoluzione n. 36/E/2011”.

Di conseguenza, il meccanismo dell’inversione contabile per le fattispecie in esame non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio la cui attività, è, di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente.

Per quel che concerne il regime sanzionatorio, si precisa che in considerazione dell’incertezza in materia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 e fino alla pubblicazione della circolare n.21/E/2016, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse.

4) Data certa delle Poste Italiane

Gli articoli 2703 e 2704 del Codice Civile desumono gli strumenti utilizzabili per l’attribuzione di data certa. Si fa riferimento a:

- Redazione di atto pubblico;
- Autenticazione di un notaio;
- Registrazione presso ufficio pubblico;
- Ogni altro fatto che stabilisca l’anteriorità della formazione del documento. In quest’ultimo rientra il servizio data certa presso i servizi postali, l’apposizione di marca temporale sui documenti informatici e il servizio PEC.

Si precisa che con riferimento al caso della raccomandata R/R il valore di data certa è attribuito soltanto nel caso di invio del plico raccomandato senza busta.

Ciò premesso in riferimento alla data certa, si segnala che dal 1° aprile 2016 le Poste Italiane S.p.A. non effettuano più tale servizio; si dovrà, dunque, far ricorso ad altre metodologie.

5) Nuova modalità rinuncia finanziamenti soci

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, l’art.88 comma 4-bis del TUIR prevede che la rinuncia del socio ad un proprio credito costituisca per la società partecipata una sopravvenienza attiva per la quota eccedente il valore fiscale del credito; suddetta sarà desumibile dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal socio. In mancanza, si presume che il valore del credito sia pari a zero rendendolo interamente tassabile in capo alla società beneficiaria.

Sul punto, la Fondazione nazionale dei Dottori Commercialisti – con un documento del 15/02/2016 – ha osservato che tale documentazione deve ritenersi prudenzialmente richiesta, per vincere la presunzione, anche qualora il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia coincida con l’importo nominale dello stesso.

Per quanto concerne la posizione tributaria del socio, la rinuncia al credito comporta un incremento del costo fiscale della propria partecipazione, nel limite del valore del credito oggetto di rimessione.

Le novità introdotte dal decreto internazionalizzazione sul regime delle sopravvenienze attive derivanti da rinunce a crediti dei soci riguardano la disciplina del reddito di impresa delle società sia in regime Ires che Irpef. Le nuove norme non si estendono invece all'Irap.

È pertanto opportuno che le eventuali rinunce ai finanziamenti soci vengano perfezionate secondo le modalità sopra descritte.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati